



LOBOSCO
ANNA
26.11.2021
12:37:20
UTC



EMILIANO
MICHELE
26.11.2021
14:52:12
UTC



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 241 del 25/11/2021

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

CODICE CIFRA: COA_SDL_2021_00030_AUT_SchemaDL

“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118.

Relatore: Dr. Giovanni Francesco Stea

APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE

NELLA SEDUTA DEL _____



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Relatore dr. Giovanni Francesco Stea

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta Regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento



giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da posizioni debitorie coerenti, relativi a crediti per spese legali di controparte a seguito del giudizio innanzi al Tribunale di Bari Terza Sezione Civile, esperito nei confronti della Regione Puglia - Sezione Contenzioso Amministrativo, sulla base della sentenza esecutiva n. 2719/2021 del 13.07.2021 notificata il 14.07.2021, con la quale il GOP – Avv. Giovanna Lucia Testini definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. F.P. nella causa civile iscritta al nr 1209/2020 R.G. - accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 129/s/15 (prot n. AOO_149/24821) del 30.10.2019 emessa dalla Regione Puglia – Sezione Contenzioso Amministrativo/Bari.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo

La relazione relativa alla singola posizione debitoria è riportata analiticamente nell'allegato "A".

L'Assessore al Personale e Organizzazione
dr. Giovanni Francesco Stea

Firmato digitalmente da:
GIOVANNI FRANCESCO STEA
Regione Puglia
Firmato il: 19-10-2021 12:53:10
Seriale certificato: 655010
Valido dal 20-04-2020 al 20-04-2023

La Giunta, valutata l'imminente scadenza dei termini di legge per le variazioni di bilancio necessarie a finanziare i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, nonostante la contestuale adozione nella seduta odierna delle nuove linee guida sui riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, decide di approvare tutti gli schemi dei disegni di legge già pervenuti alla Segreteria Generale della Giunta, la cui istruttoria è stata già completata.

**Il Segretario Generale
della Giunta Regionale
Dott.ssa Anna Lombosco**





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Legge Regionale _____ 2021, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118)

1. "E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo al pagamento complessivo di euro € 2.037,52 (duemilatrentasette/52) derivante dalla sentenza n. 2719/2021 del 13.07.2021 notificata il 14.07.2021 emessa dal Tribunale di Bari Terza Sezione Civile nella causa civile iscritta al nr 1209/2020 R.G. tra la Regione Puglia - Sezione Contenzioso Amministrativo/Bari e F.P.;

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. "Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione al bilancio corrente, per € 2.037,52 (duemilatrentasette/52), Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macro aggregato 10, Capitolo di spesa n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".



ALLEGATO "A"

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA TOTALE € 2.037,52 (duemilatrentasette/52)

Generalità dei creditori: Avv. Ersilia Pietroforte

Oggetto della spesa: liquidazione spese legali derivanti dalla sentenza esecutiva n. 2719/2021 del 13.07.2021 notificata il 14.07.2021 emessa dal Tribunale di Bari Terza Sezione Civile – GOP Avv. Giovanna Lucia Testini

Importo del debito fuori bilancio: euro € 2.037,52 (duemilatrentasette/52)

Relazione sulla formazione del debito:

con sentenza 2719/21 del 13.07.21, Avv. Giovanna Lucia Testini del Tribunale di Bari Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. F.P. nella causa civile iscritta al nr 1209/2020 R.G. - accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 129/s/15 (prot n. AOO_149/24821) del 30.10.2019 emessa dalla Regione Puglia – Sezione Contenzioso Amministrativo/Bari, con cui veniva ingiunto al sig. F.P. il pagamento della complessiva somma di euro € 3.313,93; condanna la Regione Puglia – Sezione Contenzioso Amministrativo/Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'avv. Ersilia Pietroforte, dichiaratosi antistatario, della somma complessiva di € 1.718,00 oltre oneri accessori.

La Sentenza è stata emessa in contumacia della Regione Puglia, attesa la mancata costituzione in giudizio del funzionario, ora in quiescenza, delegato anche alla rappresentanza processuale in ragione dell'assegnazione del fascicolo

In data 30 settembre 2021 l'avv. Ersilia Pietroforte, ha prodotto progetto di fattura quantificando la somma complessiva di sua spettanza pari ad € 2.037,52 (duemilatrentasette/52).

Per effetto del citato provvedimento giudiziario la Regione Puglia è tenuta a pagare al su indicato creditore le spese legali in argomento per un importo complessivo di € 2.037,52 (duemilatrentasette/52).

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 2719/2021 del 13.07.2021 e notificata il 14.07.2021 emessa dal Tribunale di Bari Terza Sezione Civile, dell'importo di €. € 2.037,52 (duemilatrentasette/52) da corrispondere in favore dell'Avv. Ersilia Pietroforte, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.